



Sentenza n. 252 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione del 21 ottobre 2020, deposito del 26 novembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [21](#) e [22 del 2020](#)

parole chiave:

PROCESSO PENALE – INDAGINI PRELIMINARI – PROVE
ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE – PERQUISIZIONI E ISPEZIONI –
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE – AUTORIZZAZIONE
TELEFONICA DELLE PERQUISIZIONI – CONVALIDA

disposizioni impugnate:

- art. 191 del [Codice di procedura penale](#);
- art. 103 del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento; manifesta inammissibilità

Il Tribunale ordinario di Lecce, con sei distinte ordinanze di tenore analogo, sollevava diverse questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p. e – solamente in una delle ordinanze di rimessione – dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 («Testo unico stupefacenti»).

L'art. 191 c.p.p. stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, **tale disposizione non contempla la sanzione dell'inutilizzabilità anche per gli esiti probatori** (tra cui il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) **degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dal pubblico ministero con provvedimento motivato.**

Secondo il giudice rimettente, tale omissione renderebbe la disposizione censurata incompatibile con il dettato costituzionale. In primo luogo, viene lamentata la violazione degli artt. 13 e 14 Cost.: non prevedendo l'inutilizzabilità per i risultati delle attività di

acquisizione della prova svolte in violazione di legge, si ammetterebbe una sorta di “sanatoria” *ex post* di tali violazioni, negando, così, la tutela del cittadino nei confronti dei possibili abusi della polizia giudiziaria. Viene prospettato, poi, il contrasto con l’art. 3 Cost., giacché l’inutilizzabilità sarebbe invece prevista per casi del tutto analoghi, quali quelli delle intercettazioni o delle acquisizioni di tabulati del traffico telefonico. Il giudice *a quo* reputa violati, altresì: l’art. 2 Cost., poiché la disposizione censurata consentirebbe una illecita compromissione dei diritti inviolabili dell’uomo; l’art. 97, secondo comma, Cost., che sottopone l’azione dei pubblici poteri al principio di legalità; l’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa. Infine, viene prospettato il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, per la mancata adozione di misure che disincentivino indebite interferenze delle forze di polizia nella vita privata o nel domicilio della persona.

La Corte costituzionale, tuttavia, chiarisce che, riguardo alle questioni aventi ad oggetto l’art. 191 c.p.p., essa si è già pronunciata con la sentenza n. 219 del 2019. In quella sede, le questioni erano state dichiarate inammissibili, essendo esse relative a una **«materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore (quale quella processuale), e discutendosi, per giunta, di una disciplina di natura eccezionale (quale appunto quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale)»**. Ciò porta il Giudice delle leggi a confermare le precedenti argomentazioni e a concludere per la manifesta inammissibilità delle “nuove” questioni concernenti l’art. 191 c.p.p., ritenendo che le parziali variazioni del *petitum* non siano tali da mutare i termini dei dubbi di costituzionalità.

Come anticipato, con una delle ordinanze di rimessione, il Tribunale di Lecce ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 («Testo unico stupefacenti»), che disciplina i controlli e le ispezioni che può svolgere la polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa consentire l’esecuzione delle perquisizioni sulla base di una sua mera autorizzazione orale (che può avvenire anche telefonicamente), **senza la necessità di una successiva documentazione formale che motivi sulle ragioni per cui essa è stata rilasciata**. Ciò viene ritenuto contrastante con gli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo sempre in relazione all’art. 8 della CEDU), considerato che la sola preventiva autorizzazione «non varrebbe ad assicurare un controllo effettivo sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la perquisizione».

La Corte costituzionale chiarisce che la disposizione censurata rientra nel novero di quelle che consentono di compiere perquisizioni e ispezioni d’iniziativa, in ipotesi “speciali”, dove è opportuno attribuire alla polizia giudiziaria poteri più ampi rispetto a quelli codificati e che, quindi, sono svincolate dai presupposti dell’esistenza di una situazione di flagranza di reato o di evasione. Nel caso di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 – evidenzia la Corte – ciò si giustifica per realizzare una più efficace attività di prevenzione e di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, «prevedendo una ricerca sommaria, suscettibile di evolvere, tuttavia, in accertamenti più penetranti, sino, se necessario, alla perquisizione».

Come previsto dal terzo comma della disposizione censurata (quello che, in particolare, riguarda la pronuncia della Corte), quando ricorrono motivi di particolare necessità e urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria possono agire senza dover richiedere e attendere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente; devono, però, necessariamente dare

notizia delle perquisizioni poste in essere al Procuratore della Repubblica entro quarantotto ore, che, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Ebbene, a tal riguardo, la Corte condivide la premessa ermeneutica del giudice *a quo*, che dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata, la quale limita chiaramente la necessità di una convalida delle perquisizioni ai soli casi in cui non sia stato possibile richiedere e ottenere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente. Tuttavia, anche nelle ipotesi in cui tale autorizzazione vi sia stata, la motivazione dell'atto risulta funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, che sarebbe così posta nella condizione di conoscere le ragioni che hanno implicato una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare. **«Un'autorizzazione telefonica [...] non soddisfa tale requisito. Se i motivi per i quali è stata consentita la perquisizione restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, la tutela prefigurata dalle norme costituzionali resta inevitabilmente vanificata».**

Il giudice *a quo*, per ovviare alla incostituzionalità, si limitava a richiedere alla Corte che imponesse al pubblico ministero di esplicitare in documentazione formale le ragioni che lo avevano indotto ad autorizzare la perquisizione. Il giudice delle leggi afferma che «una simile soluzione lascerebbe nel vago quando e come il pubblico ministero debba adempiere il suo detto obbligo»; il che, tuttavia, non può rappresentare un ostacolo al proprio intervento poiché, ribadendo quanto affermato nella giurisprudenza costituzionale più recente, sufficiente a determinare l'ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale deve ritenersi la presenza nell'ordinamento «di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate» coerenti con la logica perseguita dal legislatore. Nel caso di specie, tale soluzione viene individuata nel **«richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore»**; convalida che dovrà avvenire con l'adozione di un provvedimento motivato.

Anche in questo caso, la Corte ribadisce la possibilità per il legislatore di introdurre, nell'esercizio della sua discrezionalità, una diversa e più congrua disciplina della fattispecie, «purché rispettosa dei principi costituzionali».

Andrea Giubilei